

Allegato n. A10 al P.O.F.T.

Protocollo Intercultura

MOBILITA' STUDENTESCA: LINEE GUIDA

Le norme che regolano gli scambi scolastici sono poche e, in ogni caso, **la premessa da tener presente** è che, con il passaggio all'autonomia scolastica, le istituzioni scolastiche *“provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali.”* (DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2).

La normativa scolastica italiana sostiene le esperienze di studio all'estero e regola il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. Nel mese di Aprile 2013 il MIUR ha emesso la nota prot. 843 intitolata *“Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”* volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto". I punti salienti:

- La nota sottolinea che a livello ordinamentale le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione;
- Suggerisce alle scuole di mettere a sistema le esperienze di studio all'estero, regolamentando nel POF modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione per tutta la comunità scolastica, identificando figure dedicate (es. referente/dipartimento per gli scambi, tutor) e stabilendo procedure trasparenti e coerenza di comportamento fra i diversi consigli di classe dell'istituto;
- Chiede alle scuole di facilitare le esperienze di scambi, concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente e stabilire un contratto formativo (learning agreement).
- In caso di sospensione di giudizio, chiede alle scuole di definire procedure idonee perché la prova di recupero debba essere somministrata prima della partenza per il soggiorno di studio all'estero;
- Chiede alle scuole di identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere serenamente l'anno successivo e permettere allo studente di vivere l'esperienza di full immersion nella scuola estera;

- Riammette i ragazzi alla classe successiva al loro rientro (**non sottoporli ad esami di idoneità** previsti per casistiche diverse dagli scambi), valutandoli in base alle conoscenze disciplinari (sviluppate in Italia e all'estero), ma soprattutto allo sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e atteggiamenti sviluppati con apprendimenti formali, non formali ed informali.

Chiede alle scuole di esprimere una valutazione globale che prenda in considerazione la "documentazione rilasciata dall'Istituto straniero" e l'accertamento delle competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo fatto prima della partenza e, se necessario, **prove integrative**.

- Sostituisce le precedenti CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006

Alla luce di quanto sopra si definiscono delle linee guida per gli studenti del nostro Istituto che intendono fare un'esperienza semestrale o annuale presso un istituto scolastico all'estero.

PER GLI STUDENTI CHE INTENDONO TRASCORRERE UN PERIODO ALL'ESTERO

PREMESSA

Sulla base delle esperienze vissute da alcuni studenti della nostra scuola la Commissione **consiglia** l'adesione a questo progetto a coloro che:

- si siano particolarmente distinti nello studio conseguendo un buon profitto in tutte le discipline;
- che abbiano mostrato anche un buon grado di maturità personale, utile a affrontare e a gestire nuove situazioni;
- siano iscritti al secondo biennio.

Tuttavia, secondo la normativa, considerato il significativo valore educativo dell'esperienza compiuta all'estero, il Consiglio di classe, nel caso di alunni con giudizio sospeso in qualche materia, definisce procedure idonee per somministrare la prova di recupero prima della partenza dello studente e comunicare l'esito alla famiglia dopo lo scrutinio differito.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DI PARTIRE

- Lo studente dovrà fornire alla segreteria didattica informazioni dettagliate sull'istituto scolastico che frequenterà all'estero e il periodo di permanenza.
- Contratto Formativo (Learning Agreement): in questo contratto saranno esplicitate le modalità di interazione tra scuola italiana e estera (per esempio, via mail tramite il docente referente), l'impegno da parte dello studente a mantenere contatti periodici con la scuola di provenienza ed a colmare i contenuti eventualmente mancanti ritenuti fondamentali per accedere alla classe successiva.

Detto contratto, predisposto dal Consiglio di Classe, dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

L'originale viene inserito nel fascicolo personale dell'allievo e una copia viene rilasciata alla famiglia

DURANTE LA PERMANENZA

- All'inizio dell'anno scolastico, il Consiglio di Classe individua un referente fra i docenti che lo compongono che, assieme al Coordinatore, avrà il compito di tenere i contatti con lo studente e con la scuola estera che egli frequenta.
- I docenti dovranno individuare un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti utili per la frequenza dell'anno successivo. In particolare ciò dovrà essere fatto soprattutto per quelle materie non comprese nel piano di studi dell'istituto estero.

Il coordinatore o il referente si incaricherà di raccogliere, via email, i programmi delle singole discipline relativi al periodo che lo studente frequenterà all'estero e li invierà all'allievo, in modo tale che al suo rientro egli sappia con precisione come colmare le lacune.

- E' importante che il referente e/o il Coordinatore si tengano in contatto con lo studente per monitorare il suo percorso scolastico.
- L'allievo si **impegna** a trasmettere con una certa regolarità al referente e/o al Coordinatore di Classe la documentazione relativa al percorso di studi che sta svolgendo all'estero (ad es., in lingua italiana o inglese, programmi, valutazioni, verifiche, ecc...).

AL RIENTRO

- Al termine dell'esperienza all'estero e' compito del Consiglio di Classe valutare la documentazione rilasciata dall'istituto estero e presentata dall'alunno per verificare le competenze acquisite.
Solitamente tale documentazione contiene una tabella di conversione in decimi delle valutazioni assegnate dalla scuola estera o un giudizio globale.
- Il Consiglio di Classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva. Il giovane sarà sottoposto a **PROVE INTEGRATIVE** nelle materie individuate dal Consiglio stesso, in particolare in quelle discipline non comprese nel piano di studi della scuola estera. Tali prove integrative saranno focalizzate sui contenuti fondamentali utili per la frequenza della classe successiva.

PER ALUNNI CON ESPERIENZA ALL'ESTERO DI BREVE /LUNGA DURATA (BREVE: DAI 2 AI 6 MESI, LUNGA: UN ANNO)

- Si concorderanno i **tempi necessari** per permettere allo studente di recuperare i nuclei fondamentali delle discipline individuate dal Consiglio di Classe
- Lo studente per affrontare meglio le prove integrative, che possono consistere in verifiche scritte/grafiche e/o un colloquio può frequentare i **corsi di recupero** eventualmente attivati per la classe
- I docenti stabiliranno il **calendario delle prove** che dovranno svolgersi al rientro dello studente.
- Durante lo scrutinio del I / II Quadrimestre il Consiglio di Classe farà una media delle valutazioni in suo possesso (voti della scuola straniera, voti delle prove effettuate), in mancanza di valutazioni della scuola estera il voto sarà attribuito sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali.
- Per gli studenti che trascorrono un periodo all'estero di breve durata, nel caso in cui rientrino poco prima dello scrutinio o non rientrino in tempo utile per essere scrutinati, la valutazione intermedia (I Quadrimestre) può essere lasciata in sospenso (pagellino di primo quadrimestre con valutazioni del tutto assenti) o contenere valutazioni parziali. Gli alunni verranno quindi valutati solo alla fine del secondo quadrimestre.
- Per il voto di condotta farà fede l'impegno con cui l'alunno ha mantenuto i contatti con la scuola italiana e la serietà con cui ha frequentato l'anno scolastico all'estero.
- Lo studente, indipendentemente dall'esito delle prove, sarà comunque ammesso alla classe successiva, in base alla normativa vigente.
- Il Consiglio di classe, per gli studenti che hanno svolto l'intero anno scolastico all'estero, dovrà quindi assegnare il credito scolastico della classe sulla base dell'esito delle prove integrative e dei voti della scuola straniera.

Nel caso di mancanza di valutazioni e nel caso di prove integrative negative, verrà attribuito il credito relativo al punteggio minimo.